

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI"

Articolo 1 - Denominazione

1.1. È costituita una associazione culturale denominata "CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI", di seguito per brevità "Centro".

Articolo 2 - Sede - Durata

2.1. Il Centro ha sede legale in Torino e non ha limiti di durata.

Articolo 3 - Scopi

3.1. Il Centro, che non ha scopo di lucro, può operare in Italia e all'estero.

3.2. Il Centro ha come finalità di promuovere la conoscenza della figura di Primo Levi – testimone, scrittore, intellettuale - e di valorizzarne il pensiero e l'opera, in ambito nazionale e internazionale, con riguardo particolare alla pluralità di valori e di interessi presenti nel suo operato.

3.3. Nell'ambito delle sue finalità e con riferimento ai temi di cui al precedente comma, il Centro si propone:

a) di promuovere e organizzare studi, ricerche, pubblicazioni, attività divulgative, eventi culturali, convegni, seminari, incontri;

b) di promuovere gli scambi culturali e la collaborazione in ambito nazionale e internazionale con istituzioni e soggetti pubblici e privati che perseguano finalità coerenti con le proprie;

c) di raccogliere, conservare e studiare i documenti pubblici e privati; in particolare si propone di censire e raccogliere, in collocazioni adeguate e secondo metodologie che garantiscano la corretta salvaguardia dei fondi archivistici:

- le edizioni e le traduzioni delle opere di Primo Levi;

- la documentazione audiovisiva nelle varie lingue;

- la documentazione fotografica;
- gli eventuali carteggi (nella misura in cui gli aventi titolo consentano);
- la bibliografia critica relativa alle opere di Primo Levi (recensioni su periodici all'apparire delle singole opere e delle traduzioni), opere saggistiche, atti di convegni, cataloghi di mostre, etc.;
- le tesi di laurea e dottorato discusse in Italia e nel mondo;
- ogni altro documento connesso alla figura di Primo Levi.

3.4. A tal fine il Centro potrà intraprendere ogni attività strumentale, anche intrattenendo rapporti con terzi, inclusi gli enti pubblici e privati, potrà inoltre partecipare ad altri enti e società aventi oggetto e finalità analoghe o connesse alle proprie.

3.5. Il Centro si impegna a chiedere il riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto previsto nel d.p.r.10 febbraio 2000, n.361.

Articolo 4 – Soci del Centro

4.1. Sono Soci del Centro:

- il Comune di Torino;
- la Regione Piemonte;
- la Provincia di Torino;
- la Comunità Ebraica di Torino;
- la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura di Torino;
- la Compagnia di San Paolo;
- la Signora Lisa Levi e il Signor Renzo Levi, figli di Primo Levi, di seguito per brevità congiuntamente detti “i Figli”.

4.2. I contributi, gli apporti al fondo comune e gli obblighi dei Soci sono determinati nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea. I Figli non sono tenuti al versamento di contributi, ma

collaboreranno allo svolgimento dell'attività del Centro, secondo quanto riterranno conforme al fine statutario dell'Associazione.

4.3. Potranno altresì aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti pubblici e privati, italiani ed esteri, che ne fanno richiesta e che vengono ammessi dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

4.4. I Soci contribuiscono alle spese del Centro con quote annuali, il cui importo iniziale e le successive variazioni sono deliberate dall'Assemblea, secondo quanto stabilito all'art. 13.1.

Articolo 5 – Sostenitori

5.1 Oltre ai Soci, possono contribuire al Centro, in qualità di Sostenitori, persone o enti che si impegnino a sostenere in vario modo le sue attività.

Articolo 6 – Esclusione e Recesso

6.1. L'esclusione, nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge, è pronunciata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

6.2. I casi di esclusione proponibili da parte del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

- attività contrarie agli interessi e alle finalità del Centro;
- grave danno morale o materiale al Centro;
- mancata osservanza delle norme del presente statuto, delle direttive del Consiglio Direttivo, fermo comunque e sempre l'obbligo di pagare i contributi ancora dovuti ai sensi del precedente articolo 4.

6.3. I Soci possono in ogni momento recedere dal Centro ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

6.4. I Soci che hanno esercitato il recesso o sono stati esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso dal Centro.

Articolo 7 – Fondo comune

7.1. Il fondo comune iniziale è pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è costituito dai contributi dei Soci, fermo restando quanto disposto all'art. 4.2 da altri contributi pubblici e privati, occasionali o periodici, nonché da eventuali lasciti e donazioni.

7.2. Il Consiglio Direttivo delibera sull'impiego del fondo comune, il quale è peraltro disponibile soltanto entro limiti tali da assicurare l'adeguatezza del fondo alla realizzazione degli scopi e la garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dal Centro e non può in nessun caso essere ridotto al di sotto della somma costituente il fondo comune iniziale.

7.3. Gli avanzi di gestione a chiusura del bilancio sono esclusivamente reimpiegati nelle attività degli anni successivi.

Articolo 8 - Proventi

8.1. Il Centro provvede al raggiungimento delle proprie finalità con:

- i proventi del fondo comune, gli utili e gli avanzi di gestione, non espressamente destinati all'incremento del fondo stesso;
- i contributi dei Soci;
- ogni altro contributo derivante da Enti pubblici, persone giuridiche e da privati.

Art. 9 – Esercizio sociale

9.1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

9.2. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

9.3. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente e deve fissare l'ammontare massimo di spesa del Centro insieme con un documento con le linee guida della sua attività per l'anno successivo.

Articolo 10 - Organi

10.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente,
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 11 – Assemblea

11.1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

11.2. Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci che sono in regola con il versamento dei contributi.

11.3. Ogni Socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare in Assemblea. Ogni delegato potrà intervenire a nome e per conto di un unico Socio.

Articolo 12 – Normativa per le deliberazioni dell'Assemblea

12.1. L'Assemblea é convocata almeno due volte all'anno dal Presidente, che la presiede, e ogni qualvolta si renda opportuno ovvero ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti o da un decimo dei Soci.

12.2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai partecipanti e ai Revisori dei Conti mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. Qualora sia tecnicamente possibile, le riunioni dell'Assemblea possono tenersi in audio-videoconferenza.

12.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Articolo 13 – Poteri dell'Assemblea

13.1. L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) determinazione delle linee generali di attività del Centro;
- b) approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- c) ammissione ed esclusione dei Soci;
- d) determinazione e variazione dei contributi annuali;
- e) nomina del Presidente, ed eventuale determinazione del relativo compenso;
- f) nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- g) nomina del Collegio dei Revisori dei conti, con indicazione del Presidente e determinazione dei relativi compensi;
- h) eventuale nomina di Presidenti Onorari, nel numero massimo di tre;
- i) modifiche statutarie, scioglimento e liquidazione della Associazione.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo

14.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di cinque Consiglieri tra i quali viene nominato il Presidente.

14.2. I Soci che siano in regola con il versamento degli apporti possono proporre un membro del Consiglio Direttivo.

14.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

14.4. L'incarico di Consigliere è gratuito. Ai Consiglieri può essere riconosciuto il rimborso delle spese

occasionate dalla carica.

Articolo 15 – Normativa per le deliberazioni del Consiglio Direttivo

15.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente, che lo presiede, o dietro richiesta di almeno 2/3 dei Consiglieri.

15.2. Il Consiglio Direttivo é convocato secondo le modalità fissate per la convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12.2 del presente statuto. Qualora sia tecnicamente possibile, le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi in audio-videoconferenza.

15.3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.4. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi, in sua assenza, presiede la riunione.

Articolo 16 – Poteri del Consiglio Direttivo

16.1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria a eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea.

16.2. A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:

- a) predispone e adotta i programmi di attività sulla base delle linee generali determinate dall'Assemblea;
- b) predispone i bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) adotta gli atti di amministrazione del patrimonio;
- d) nomina nel proprio ambito il Vice Presidente;
- e) nomina e revoca il Direttore, determinandone compiti, poteri e compensi;
- f) nomina il Comitato Tecnico Scientifico, qualora ne decida l'istituzione;
- g) delibera, su proposta del Direttore, i provvedimenti necessari per la definizione di eventuali rapporti di lavoro, collaborazioni o affidamenti di incarichi di ricerca che si rendessero necessari per

l'operatività dell'Associazione.

16.3. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, al Direttore e al Responsabile Amministrativo che coadiuvi il Direttore, ulteriori poteri rispetto a quelli conferiti dal presente statuto, per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio.

Articolo 17 - Presidente

17.1. Il Presidente nominato dall'Assemblea nella sua prima seduta:

- a) ha la firma sociale e la legale rappresentanza del Centro di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) presiede e dirige i lavori del Consiglio Direttivo e, senza diritto di voto, i lavori dell'Assemblea;
- c) vigila sull'attività del Direttore;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) trasmette annualmente ai Soci il bilancio preventivo accompagnato da una relazione previsionale sull'attività e il bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'attività svolta;
- f) presiede il Comitato Tecnico Scientifico, qualora istituito.

17.2. Il Presidente dura in carica quattro anni, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato, e può essere riconfermato. Al Presidente, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, può essere riconosciuto un compenso annuo determinato dall'Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.

17.3. Il Presidente sovrintende all'attuazione della politica generale del Centro; può adottare qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse del Centro, sottoponendolo al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

17.4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

17.5. Il Presidente è assistito dal Direttore, che funge da Segretario nella redazione dei verbali

dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Direttore

18.1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, con mandato quadriennale e rinnovabile; egli è il responsabile della struttura dell'ente, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con funzioni di Segretario.

18.2. Egli pianifica e organizza l'attività istituzionale e di ricerca del Centro, nell'ambito delle deleghe fissate dal Consiglio Direttivo, prepara i documenti per l'attività dell'Associazione e li conserva. Egli inoltre individua i potenziali interlocutori scientifici del Centro in ambito nazionale e internazionale e coordina il Comitato Tecnico Scientifico, qualora venga istituito.

18.3. Egli presenta annualmente al Consiglio Direttivo un rapporto sull'attività svolta e una relazione previsionale sui programmi da svolgere, redige di conseguenza i progetti di bilancio consuntivo e preventivo, eventualmente coadiuvato da un Responsabile Amministrativo che lo assista nella gestione della struttura.

18.4. Il trattamento economico e la posizione giuridica e normativa del Direttore vengono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – Comitato Tecnico Scientifico

19.1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico Scientifico, a carattere consultivo, composto da non più di 5 membri individuati tra qualificati studiosi italiani ed esteri, determinandone durata e specifici compiti. Ai membri del Comitato Tecnico Scientifico può essere riconosciuto il rimborso delle spese occasionate dalla carica.

19.2. Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Presidente del Centro e coordinato dal Direttore del Centro, che assicurano l'opportuna interlocuzione tra Consiglio Direttivo, Comitato Tecnico Scientifico e struttura.

Articolo 20 – Collegio dei Revisori dei Conti.

20.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi, è nominato dall'Assemblea, che sceglie fra essi il Presidente, e dura in carica quattro anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato. I Revisori possono essere riconfermati.

20.2. I Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. Essi verificano l'attività di amministrazione del Centro accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 del Codice Civile; in particolare esercitano le funzioni indicate negli artt. 2403, 2405 e 2407 del Codice Civile. Il Collegio dei Revisori assiste, inoltre, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

20.3. Ai Revisori spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dall'Assemblea tenendo conto degli onorari minimi previsti dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti.

Articolo 21 – Informativa

21.1. I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte dell'Assemblea, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dall'Assemblea, saranno inviati a tutti i Soci.

21.2. Il Presidente trasmette ai Soci i documenti di volta in volta richiesti, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura del Centro.

Articolo 22 – Estinzione

22.1. Sono cause di estinzione le ipotesi previste dall'art. 27 del Codice Civile.

22.2. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali sono devoluti a enti che perseguano finalità analoghe a quelle poste a oggetto dell'attività del Centro. Per ciò che concerne sia

la documentazione prodotta dal Centro, sia i fondi documentari e le carte acquisiti a vario titolo dal Centro come previsto dall'art. 3.3 comma C, essi sono destinati fin d'ora al deposito presso l'Archivio di Stato di Torino, che ne garantirà la salvaguardia e la riservatezza secondo le disposizioni stabilite dal Centro o a suo tempo stabilite dai cedenti.

Articolo 23 - Disposizioni finali

23.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai principi e alle norme di legge applicabili in materia.